

## Niente assegno Inps con il cumulo

Sono mamma separata con tre figli, convivente con un uomo con il quale faccio cumulo dei redditi. Sono disoccupata con lse 30595,18 e Isee 9413,90. Posso presentare domanda per assegno nucleo familiare?

Susanna, via e-mail

L'assegno per il nucleo familiare è una prestazione a sostegno del reddito a carico dell'Inps erogata a tutti i lavoratori dipendenti e titolari di pensione con reddito complessivo al di sotto delle fasce stabilite ogni anno per legge. La sussistenza del diritto e l'importo dell'assegno dipendono dal numero dei componenti il nucleo familiare, dal reddito e dalla tipologia del nucleo. Il nucleo familiare è composto da: il richiedente lavoratore o titolare di pensione; il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli legittimi o legittimati ed equiparati di età inferiore ai 18 anni o maggiorenni inabili senza limiti di età, purché non coniugati; i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti e inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di «nuclei numerosi» cioè nuclei familiari con almeno quattro figli e tutti di età inferiore ai 26 anni; i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente. A mio avviso non ha diritto all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare in quanto non è titolare di reddito di lavoro dipendente o di pensione.

Dott.ssa Romana Romoli, Commercialista, Studio Romoli, Bologna

## Se l'Iva è transfrontaliera

Risiedo in Italia: qui compro mobili e li porto nel mio appartamento a Lugano. Pago l'Iva in Italia o in Svizzera all'importazione in dogana, oltre le tasse doganali?

Niccolò O., via e-mail

Esaminiamo le eventuali implicazioni fiscali nazionali del caso. In Italia l'acquisto di beni mobili da parte di una persona fisica è sempre soggetto a Iva. Sotto il profilo doganale, la normativa comunitaria in vigore non prevede per le operazioni di esportazione verso Paesi terzi il pagamento di dazi o diritti doganali. Nel Paese di destinazione al momento dell'importazione verranno applicate le norme previste dal Paese stesso al riguardo. Suggeriamo di consultare un professionista locale. Riteniamo verosimile che le autorità doganali svizzere considerino questi beni oggetto di importazione in territorio elvetico quali «merci del traffico turistico» per le quali opererebbe un limite di franchigia fino a un valore complessivo di 300 franchi. Nel caso in cui il valore della merce dovesse essere superiore a questo limite l'amministrazione federale delle dogane procederà alla riscossione dei tributi doganali (applicando l'aliquota prevista dalla «tariffa per il traffico turistico»), nonché dell'Iva (applicando la normale aliquota elvetica). L'Iva già scontata in Italia potrebbe essere dedotta dal valore della merce qualora risulti da un documento del venditore.

Avv. Alessandro Mainardi e Avv. Camillo Melotti Caccia, Orrick, Herrington & Sutcliffe, Milano

## SPORTELLO LETTORI

Per le vostre domande potete scrivere a:

REDAZIONE IL MONDO
Via A. Rizzoli 8 - 20132 Milano
Fax 02/2584.3880 © E-mail:
ilmondo.professionhelp@rcs.it
Le risposte sono fornite
con la collaborazione del sito
www.professionisti.it

## Che culpa ne ha chi non vigila lo scolaro discolo

Mio figlio ha subito lesioni cagionate da un compagno mentre era a scuola. Chi può essere ritenuto responsabile?

Giovanni M., via e-mail

Secondo l'art. 2048 c.c. gli insegnanti e precettori sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Nell'ipotesi in cui il fatto illecito sia stato commesso da un allievo minore capace di intendere e volere nei confronti di un suo compagno di scuola, sarà configurabile altresì la responsabilità del genitore dell'autore del fatto per «culpa in educando» (art. 2048 c.c.). Pertanto la responsabilità dell'insegnante e dell'amministrazione scolastica, sui quali grava l'onere di vigilare, verrà a concorrere con quella del genitore del minore che ha causato le lesioni (salvo prova contraria, si presume che il genitore non abbia impartito al proprio figlio un'educazione appropriata alla sua età e finalizzata a prevenire comportamenti illeciti). Dunque, nel caso di lesioni cagionate da un minore durante l'orario scolastico a un altro allievo, si configurerà una responsabilità di tre soggetti a diverso titolo: l'ente scolastico (titolare del rapporto contrattuale con il danneggiato), l'insegnante (per «culpa in vigilando») e i genitori del minore autore dell'illecito (per «culpa in educando»).

Avv. Pierfrancesco Viti, Studio Legale Viti-Patella, Bari